

Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N. 62/2026 dell'ODG

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 59 – ADOZIONE DI UNA VARIANTE PER LA MODIFICA ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE (NTO) A SEGUITO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 11/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18.12.2007 ed è efficace, ai sensi dell'art. 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004 dal 28.02.2008; successivamente, in attuazione della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017) "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", con deliberazione di Consiglio Comunale 10 giugno 2021 n. 27, è stata approvata la variante di adeguamento ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 14/2017; da ultimo il PAT è stato adeguato in sede di conferenza dei servizi svoltasi ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L. R. 11/2004 il 28 ottobre 2025, efficace dal 18 gennaio 2026, agli strumenti di ordine superiore PTCP e PTRC;
- è altresì dotato di Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011. Successivamente sono state approvate in data 16 febbraio 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 , la Variante 22, in data 28 novembre 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 la variante 23, e in data 05 aprile 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 la variante 29, efficaci tutte nelle forme di legge;
- in data 22.12.2022 con PG 466505 il professionista incaricato ha depositato lo studio di microzonazione sismica di 2° - 3° livello in atti;
- con nota PG 4120 del 04.01.2023 il Comune ha inoltrato il sopracitato studio al Genio Civile di Verona, che con nota del 19.01.2023 lo ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto;
- in data 14.09.2023, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 49, ha preso atto del Documento del Sindaco, che prevede, tra l'altro, l'avvio di una puntuale variante al vigente P.I. per il recepimento dello studio di microzonazione sismica di 2° e di 3° livello. Riporta il Documento del Sindaco: "...Si rende poi necessario recepire nel Piano degli interventi gli studi di microzonazione sismica di 2 e 3° livello, studi già svolti attraverso specifico incarico professionale in attuazione DGRV n. 1572/2013, DGRV n. 899/2019 e secondo i chiarimenti della Regione Veneto di cui alla DGRV n. 1381/2021. Tali studi rendono una visione di insieme delle problematiche geologico-sismiche, indispensabile

per le future scelte pianificatorie, e consentiranno altresì l'ottenimento del parere sismico da parte della Regione Veneto, che il DPR 380/2001 ha reso obbligatorio, per i Comuni ricadenti in zona sismica 2, quale Verona, per l'approvazione sia delle varianti allo strumento urbanistico comunale che dei Piani Urbanistici Attuativi".

- il combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004 e succ.ve modificazioni ed integrazioni prevede che il Comune, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformi la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
- al fine di conformare al disposto di cui agli art. 5, comma 1 e art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2004 l'attività di pianificazione al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali, con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti e con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi pubblici sul territorio, nonché con i gestori di servizi pubblici, venivano convocati con note PG. n. 215581 e n. 215837 del 11 giugno 2025 appositi incontri, in data 17 giugno 2025, ove illustrare i contenuti della Variante n. 59 al PI per il recepimento dello studio di microzonazione sismica di 2° e di 3° livello, fissando il termine del 18 luglio 2025 entro il quale depositare eventuali proposte collaborative;
- entro il 18 luglio 2025, termine fissato per inviare proposte collaborative, sono pervenuti n. 5 contributi di cui n. 1 oltre il termine, di cui si tiene comunque conto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 434 in data 05 maggio 2026 avente ad oggetto: "Preso d'atto della conclusione della fase di concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del Documento del Sindaco finalizzato all'adozione di una variante del Piano degli Interventi per la modifica alle norme tecniche operative (NTO) a seguito dello studio di microzonazione sismica di terzo livello ai sensi dell'art. 18 della L. R. 11/2004" veniva dato atto della conclusione della fase di consultazione, partecipazione e concertazione.

Considerato che:

- la Variante in oggetto introduce nelle Norme tecniche operative (NTO) del Piano degli Interventi (PI) uno specifico articolo che recepisce le indicazioni desumibili dallo studio di Microzonazione Sismica (MS) di 3° livello. L'articolo introdotto ha l'obiettivo di garantire un'adeguata progettazione sismica degli interventi andando a differenziare il tipo valutazione della risposta sismica locale in funzione delle diverse aree identificate nella carta MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) prodotta dallo studio di Microzonazione Sismica;
- la variante predisposta dagli Uffici è composta dei seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa
 - NTO (stralcio del nuovo Art. 31 bis - Riduzione del rischio sismico);
- in particolare la Relazione Illustrativa, in maniera puntuale evidenzia e motiva i contenuti della Variante oggetto del presente provvedimento a cui si rinvia per maggiori approfondimenti;
- non sono stati predisposti in osservanza al disposto di cui all'art. 5 comma 3 lett. g) del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 9 gennaio 2025 "Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 L.R. n. 12 del 27 maggio 2024), gli elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto esclusa dal campo di applicazione trattandosi di variante meramente normativa;

- parimenti non sono stati predisposti gli elaborati relativi alla VINCA in quanto per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4 del 9 gennaio 2025 avente ad oggetto "Regolamento attuativo in materia di VINCA" (art. 17 della L.R. n. 12/24) art. 3 comma 3, la procedura è ricompresa all'interno della procedura di VAS, esclusa nei procedimenti relativi alle varianti normative;

Dato atto che:

- in data 2 settembre 2025 con nota PG. n. 317802 è pervenuto il parere sismico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001;
- in data 4 settembre 2025 con nota PG. n. 321473 è stata inviata l'asseverazione di non necessita' dell'effettuazione della valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009 al Genio Civile di Verona;
- in data 15 settembre 2025 con nota PG. n. 332825 è stato richiesto ai Consigli delle Circoscrizioni il parere previsto dall'art. 20 del vigente regolamento dei Consigli di Circoscrizione;
- nelle sotto elencate date le Circoscrizioni hanno / non hanno formulato i sotto evidenziati pareri in atti:
 - 1° Circoscrizione, seduta del 24/09/2025 parere favorevole;
 - 2° Circoscrizione – nessun parere;
 - 3° Circoscrizione, seduta del 15/10/2025 parere favorevole;
 - 4° Circoscrizione – nessun parere;
 - 5° Circoscrizione – nessun parere;
 - 6° Circoscrizione – nessun parere;
 - 7° Circoscrizione, seduta del 15/10/2025, si è limitato a prendere atto della variante 59 senza formulare osservazioni;
 - 8° Circoscrizione, seduta del 10/11/2025 parere favorevole;

Visti:

- gli elaborati costituenti la variante urbanistica n. 59 sotto elencati:
 - Relazione Illustrativa
 - NTO (stralcio del nuovo Art. 31 bis - Riduzione del rischio sismico);
- il D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali";
- la legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017, "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né minori entrate;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Acquisita l'allegata attestazione prevista, per le proposte di deliberazione presentate dal Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale, dal processo di rischio punto 10 I – Area Territorio dell'attuale PIAO – Area Gestione del Territorio –, rilasciata dal Dirigente responsabile della Direzione SUAP e SUEP;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che l'art. 78, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone:

1. Gli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
3. I consiglieri presenti, avvisati ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'obbligo di non partecipare alla discussione, votazione ed approvazione della variante in esame, con la loro presenza escludono la sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

Richiamata la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, verificata la conclusione della concertazione e partecipazione previste dall'art. 5 L.R. n. 11/2004, la Variante n. 59 al PI, costituita dai seguenti elaborati, parte integrante del presente provvedimento:
 - Relazione Illustrativa
 - NTO (stralcio del nuovo Art. 31 bis - Riduzione del rischio sismico);
- 3) di dare atto che la variante in oggetto non rientra nel campo di applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o di Verifica di Assoggettabilità (VA) né di VINCA di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 3/2025 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, essendo una variante meramente normativa;
- 4) di dare atto che il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale provvederà, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004;
- 5) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale proponente provvederà all'esecuzione.

La Segreteria Generale è invitata a collaborare con gli uffici proponenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

FIRMATARIO: Anna Grazi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE N 62 del 03 luglio 2026

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 59 – ADOZIONE DI UNA VARIANTE PER LA MODIFICA ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE (NTO) A SEGUITO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 11/2004

*Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta in oggetto.*

motivazioni

Data 03/07/2026

*Firmato digitalmente da:
Il Dirigente del Settore
Anna Grazi*

Alla
Pianificazione Territoriale

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANO DEGLI INTERVENTI –
VARIANTE N. 59 – ADOZIONE DI UNA VARIANTE PER LA MODIFICA
ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE (NTO) A SEGUITO DELLO STUDIO
DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO AI SENSI DELL'ART.
18 DELLA L. R. 11/2004**

Vista la proposta in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.

La presente costituisce attestazione prevista, per le proposte di deliberazione presentate dal Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale, dal processo di rischio n.10 I dell'attuale PIAO - Area del territorio.

Distinti saluti.

Per Il Dirigente
arch. Anna Grazi

Il Dirigente
arch. Andrea Alban
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

AREA BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

TIPO ATTO: Proposta per il Consiglio Comunale N 62 del 03 luglio 2026

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 59 – ADOZIONE DI UNA VARIANTE PER LA MODIFICA ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE (NTO) A SEGUITO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. 11/2004

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si dichiara la non rilevanza contabile relativamente alla proposta in oggetto).

Note:

Data 03/07/2026

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario